Penale Sent. Sez. 3 Num. 20714 Anno 2018
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: DI STASI ANTONELLA
Data Udienza: 27/02/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

, nato a il

avverso la sentenza del 31/05/2017 del Tribunale di Foggia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Giulio Romano che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alla confisca del denaro.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 31.5.2017, il Tribunale di Foggia applicava a la pena di anni due di reclusione ed euro 4.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990, disponendo la confisca e distruzione della sostanza stupefacente e del denaro in sequestro.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione , per il tramite del difensore di fiducia, articolando due motivi: a) con il primo motivo censura la decisione nella parte in cui il Giudice aveva disposto la confisca facoltativa del denaro in sequestro, nonostante non risultasse dimostrato che la somma fosse provento di attività delittuose ed avendo l'imputato ampiamento giustificato il possesso della somma quale provento di attività lavorativa; b) con il secondo motivo censura la decisione nella parte in cui il Giudice non aveva motivato sul perché l'accordo sulla pena era accoglibile in quanto certa la responsabilità dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Deve richiamarsi il costante orientamento di questa Corte, secondo cui l'obbligo della motivazione, imposto al giudice dagli artt. 111 Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen. per tutte le sentenze, non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti, lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione

In particolare, la motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti contiene una valutazione positiva ed una negativa. Quella positiva consiste nella verifica della sussistenza dell'accordo delle parti, nonché della correttezza della qualificazione giuridica del fatto e delle circostanze. Quella negativa si risolve nell'escludere l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; per quest'ultima sussiste l'obbligo di motivazione solo quando dagli atti emergano concreti elementi sull'applicabilità di detta norma, essendo altrimenti sufficiente la semplice enunciazione, anche implicita, di avere effettuato, con esito negativo, la richiesta verifica.

Nel caso di specie, il relativo obbligo deve essere ritenuto assolto da parte del giudice in quanto egli ha dato atto di avere effettuato positivamente la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

valutazione della correttezza della qualificazione giuridica del fatto e della congruità della pena nonché, richiamando gli atti di indagine, quella negativa in ordine alla inesistenza di elementi valutabili in base all'art. 129 cod.proc.pen. in favore dell'imputato; risultando, dunque, effettuata, dal testo della gravata sentenza, una tale indagine, con esito positivo per la ratifica del patto, l'obbligo di motivazione è stato rispettato (*ex plurimis*, sez. 5, 25 gennaio 2000, n. 489,Rrv. 215489).

2. E', invece, fondato il primo motivo di ricorso.

Al ricorrente è stata applicata la pena ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., per il reato di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, disponendosi la confisca della sostanza stupefacente e, per quanto qui rileva, del denaro in sequestro.

Va ricordato che, in tema di patteggiamento, l'applicabilità della confisca, per effetto della legge 12 giugno 2003 n. 134, è stata estesa a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 cod. pen, e non più solo a quelle previste dal secondo comma di tale articolo.

Il d.l. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, convertito nella legge n. 356 del 1992, nel prevedere come obbligatoria la confisca del danaro o di altri beni di cui l'imputato non possa giustificare la provenienza in relazione a determinate fattispecie criminose espressamente, esclude da queste ultime l'ipotesi del fatto di lieve entità previsto dall'art. 73, comma 5. d.P.R. n. 309 del 1990.

In tale ipotesi, pertanto, può essere disposta solo la confisca facoltativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto, ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod. pen., con il conseguente obbligo di motivazione sul punto.

Va ricordato che a norma dell'art. 240, comma 1, cod. pen. sono suscettibili di confisca facoltativa solo le cose che abbiano una speciale qualità (i c.d. mezzi di esecuzione del reato ossia le cose servite o destinate a commettere il reato e quelle che costituiscono il prodotto o il profitto del reato).

Questa Corte ha, inoltre, precisato che la confisca facoltativa prevista dall'art. 240 comma 1 cod. pen. è legittima quando sia dimostrata una relazione di asservimento tra cosa e reato, dovendo la prima essere collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, rivelatore dell'effettiva probabilità del ripetersi di un'attività punibile (sez. 6 n. 13049 del 5/3/2013, Rv. 254881).

Deve, cioè, trattarsi di cose che siano direttamente riferibili al fatto di reato, potendo essere oggetto di confisca solo quelle che siano eziologicamente collegate, in maniera diretta ed essenziale, con il reato commesso, fermo restando che il Giudice deve dare conto, nella confisca facoltativa, dell'uso del potere

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

discrezionale, che va esercitato in vista di considerazioni di prevenzione speciale fondate sull'esigenza di prevenire la commissione di altri reati, sottraendo alla disponibilità del colpevole cose connesse al reato che potrebbero costituire stimolo alla perpetrazione di nuovi reati (Sez. 4, n. 11982 del 14/02/2007, Indelicato, Rv. 236282).

In linea con il predetto principio, è stato, quindi, affermato che, in tema di patteggiamento, per il delitto di cui all'art. 73 comma 5 d.p.r. n. 309 del 1990, il giudice può, con adeguata motivazione, sottoporre a confisca facoltativa il denaro - che rappresenta il profitto ricavato dalla cessione di sostanze stupefacenti e non il prezzo del reato (Sez. 6, n. 26728 del 04/04/2003, Cannata, Rv. 226987)- trattandosi di cose riferibili direttamente al reato, la cui ablazione deve essere giustificata con l'esistenza di un nesso pertinenziale con l'illecito, che impone la sottrazione dei beni alla disponibilità del colpevole per impedire l'agevolazione di nuovi fatti criminosi (sez. 3 n. 2444 del 23/10/2014, Rv. 262399; Sez. 3, n. 8312 del 19/01/2010, dep. 03/03/2010, Adli Abid, non mass.)

Alla luce dei principi di diritto suesposti, ritiene il Collegio che il denaro sequestrato all'imputato non possa essere sottoposto a confisca facoltativa ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod. pen.

Infatti, la somma di danaro di cui era in possesso il non può essere ritenuta profitto dell'attività illecita da lui posta in essere, essendogli stato contestato esclusivamente il reato di detenzione di sostanze stupefacenti (sez. 3 n. 7074 del 23/1/2013, Rv. 253768; Sez.2,n.41778 del 30/09/2015,Rv.265247).

L'imputazione di cessione di sostanza stupefacente, cui sarebbe correlabile il possesso della somma sequestrata all'imputato, è dunque del tutto estranea alla regiudicanda.

Ne deriva che la somma rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, anche ad ammettere che sia provento di spaccio di sostanze stupefacenti, non costituisce il profitto del reato in contestazione ma di altre e pregresse condotte illecite di cessione di droga, con l'introito del relativo corrispettivo. Viene, quindi, a mancare il nesso tra il reato ascritto all'imputato e la somma di danaro rinvenuta nella sua disponibilità, che non può, pertanto, essere confiscata, potendo costituire oggetto della statuizione ablatoria esclusivamente il provento del reato per il quale l'imputato è stato condannato e non di altre condotte illecite, estranee alla declaratoria di responsabilità.

3. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla disposta confisca della somma di denaro in sequestro, confisca che va eliminata.

P.Q.M.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del denaro, confisca che elimina.

Così deciso il 27.02.2018

Il Consigliere estensore
Antonella Di Stasi

Il Presidente
Gastone Andreazza